Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 11 novembre — Numero 266

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1986 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 25 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

La progressione dei gradi di sottufficiali è la seguente:

1° sergente;

2° sergente maggiore;

3° maresciallo; maestro d'arme di terza classe; capo maniscalco di terza classe;

4° maresciallo capo: maestro d'arme di seconda classe; capo maniscalco di seconda classe;

5° maresciallo maggiore; maestro d'arme di prima classe; capo maniscalco di prima classe.

Art. 2.

I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente, e fra i caporali ed i caporali maggiori di leva, che abbiano superato apposito esperimento.

Gli allievi ed i caporali e caporali maggiori aspiranti alla promozione a sergente dovranno contrarre la ferma speciale, la cui durata sarà fissata con decreto Ministeriale in relazione alla durata della ferma di leva.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi.

Art. 3.

Ultimata la ferma speciale di cui all'articolo precedente i sergenti potranno essere ammessi ad una rafferma di un anno.

Compiuta questa rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento o che chiedano di continuare il servizio saranno promossi al grado di sergente maggiore senza limite di posti; i non idonei potranno essere trattenuti in servizio, a domanda, per un altro anno, dopo di che, se di nuovo dichiarati non idonei, dovranno essere congedati.

I sergenti e sergenti maggiori in congedo, che posseggono i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 4.

Il grado di maresciallo è conferito per coprire i posti vacanti nelle rispettive armi e specialità ai sergenti maggiori idonei allo avanzamento che contino almeno tre anni di grado di sergente maggiore.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo possono aver luogo a scelta fra i sergenti maggiori vincitori di apposito concorso, che contino almeno due anni di grado.

Gli altri due terzi dei posti vacanti sono riservati all'avanzamento ad anzianità.

I sergenti maggiori addetti alle cariche speciali designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo nella propria carica quando venga promosso per anzianità a tale grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o della specialità dell'arma cui appartengono.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di terza classe quando abbia almeno tre anni di grado di sergente maggiore e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I sergenti maggiori maniscalchi quando abbiano almeno tre anni di grado potranno essere promossi capi maniscalchi di terza classe limitatamente ai posti vacanti in organico.

Art. 5.

I marescialli e maestri d'arme di terza classe ed i marescialli capi e i maestri d'arme di seconda classe, idonei all'avanzamento, sono promossi rispettivamente marescialli capi o maestri d'arme di seconda classe e marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe ad anzianità al compimento del quarto anno di grado.

Essi potranno essere promossi al grado superiore a scelta anche dopo tre anni soli di permanenza nel rispettivo grado, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno però superare il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di 1 a scelta e 4 ad anzianità.

I capi-maniscalchi di terza e di seconda classe idonei all'avanzamento sono promossi, rispettivamente, capi-maniscalchi di seconda e di prima classe al compimento del quarto anno di grado.

Art. 6.

Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo.

Le promozioni al grado di maresciallo, di maestro d'arme di terza classe e di capo maniscalco di terza classe, hanno luogo con decreto Reale; le successive nomine a maresciallo capo e a maresciallo maggiore ed alle varie classi dei maestri d'arme e di capi maniscalchi con decreto Ministeriale se ad anzianità, con decreto Reale se a scelta.

Art. 7.

I sergenti e i sergenti maggiori hanno il seguente assegno giornaliero:

sergenti, L. 3,50;

sergenti maggiori, L. 4,50.

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado spetta loro un aumento giornaliero di L. 0,80.

Art. 8.

I marescialli dei tre gradi, i maestri d'arme e i capi-maniscalchi hanno il seguente stipendio annuo:

Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, capo-maniscalco di 3ª classe, L. 2200.

Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, capo maniscalco di 2ª classe, L. 2700.

Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, capo-maniscalco di 1ª classe, L. 3200.

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado lo stipendio aumenta di annue L. 400. Lo stipendio massimo che non può essere oltrepassato è fissato in L. 4800.

Art. 9.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà o può essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio, dopo i primi due mesi.

È ridotto alla metà ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

È sospeso:

a) nelle licenze straordinarie per motivi privati, dopo i primi due mesi;

b) ai disertori, contumaci, condannati al carcere ed alla reclusione quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.

Art. 10.

I sottufficiali devono provvedere al vitto a loro spese.

Ai sergenti e sergenti maggiori il vestiario è fornito gratuitamente dall'Amministrazione. I marescialli dei tre gradi, i maestri d'arme e i capi-maniscalchi, devono provvedere al vestiario a loro spese, con facoltà di prelevare gli oggetti di corredo dal magazzino del corpo a pagamento rateale diretto.

Al maresciallo di nuova nomina è corrisposta una indennità di primo corredo di L. 200.

Art. 11.

Lo stipendio dei marescialli dei tre gradi, dei maestri d'arme e dei capi-maniscalchi è soggetto a tutte le ritenute stabilite per lo stipendio degli ufficiali e degli impiegati, e sono ad esso applicabili anche tutte le disposizioni che a detto stipendio si riferiscono, salvo quanto in materia stabilisce di speciale il presente decreto-legge.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento della rafferma di un anno il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 500.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Art. 13.

Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione.

I sergenti congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o della rafferma non hanno diritto al relativo premio.

Art. 14.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma speciale, è concessa al sergente una aliquota del premio inerente alla ferma speciale proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato dall'inizio della ferma.

Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della rafferma di un anno di cui all'art. 3, spetterà al sergente un dodicesimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dal principio della rafferma.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni è computata per mese intero.

Art. 15.

In caso di morte del sergente spettano agli eredi i premi a cui egli avesse diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 16.

I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 17.

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo, il sottufficiale può fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo in seguito ad esame alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo in ordine di graduatoria nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

L'esame può essere ripetuto una sola volta se nella prima prova il sottufficiale è stato giudicato non idoneo.

Art. 18.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i retrocessi, i rimossi ed i sottufficiali dispensati per motivi disciplinari.

Art. 19.

Gli impieghi ai quali il sottufficiale del R. esercito può aspirare, secondo l'art. 17, sono i seguenti:

a) nel Ministero della guerra e nelle Amministrazioni militari da esso dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;

2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

3° tutti quelli di assistente del genio, ed analoghi.

All'assegnazione di questi impieghi provvede il Ministero della guerra, il quale però, per l'Amministrazione centrale, si riserva la facoltà di ricorrere a concorso fra i borghesi ogni qualvolta manchino sottufficiali idonei agli impieghi suaccennati;

b) nelle ferrovie e in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, tranne che in quella della guerra e della marina, un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri.

I posti di applicato nel Ministero della guerra e quelli di cui alla lettera *b)* sono devoluti ai sottufficiali del R. esercito in concorso con quelli della R. marina soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine agli impieghi di cui alla lettera *b)* i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b)* una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile. L'assegnazione dei posti sarà fatta per tutti dal Ministero della guerra.

Art. 20.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° dispensa dal servizio;

3° collocamento a riposo;

4° collocamento in riforma;

5° nomina all'impiego civile;

6° retrocessione dal grado;

7° rimozione dal grado;

8° perdita del grado in seguito a condanna;

9° espulsione dall'esercito in seguito a condanna penale.

Il provvedimento di cui al n. 5 è preso con decreto Reale: quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 con decreto Reale ove si tratti di marescialli dei tre gradi o maestri d'arme o di capi-maniscalchi e con decreto Ministeriale se si tratti di sergenti e sergenti maggiori.

Art. 21.

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti 35 anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

Art. 22.

La pensione spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia di autorità o per prescrizione di legge, sarà liquidata sull'assegno complessivo o stipendio percepito durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

La pensione sarà eguale ad un trentatreesimo sopra le prime duemila lire e ad un cinquantesimo sopra la rimanente somma per ciascun anno utile agli effetti della pensione.

In nessun caso la pensione potrà essere superiore ai 4[5 dell'assegno o stipendio goduto all'ultimo anno di servizio.

Art. 23.

Il sottufficiale riformato che abbia prestato 15 o più anni di effettivo servizio ha diritto a pensione di riforma, liquidata in base all'articolo precedente.

Art. 24.

La liquidazione della pensione privilegiata spettante ai sottufficiali sarà fatta secondo le norme del decreto Luogotenenziale n. 876 in data 20 maggio 1917, tenendo presente che il massimo di cui all'art. 100 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sarà ragguagliato ai 4[5 dello stipendio od assegno goduto nell'ultimo anno di servizio, anche per un periodo minore di un anno.

Art. 25.

È abrogato il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Il presente decreto-legge sullo stato dei sottufficiali entrerà in vigore dal 1° gennaio 1920 e non è applicabile ai militari dell'arma dei carabinieri reali.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Gli attuali marescialli saranno confermati nel loro grado con decreto Reale.

Art. 27.

I sergenti trasferiti nel corpo invalidi o veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori quando contino cinque anni di servizio e marescialli quando ne contino dieci.

I marescialli del corpo invalidi e veterani che prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo saranno promossi marescialli capi e marescialli maggiori dopo quattro anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 28.

Gli aiutanti di battaglia conserveranno il grado e saranno equiparati al grado di maresciallo maggiore con la sola precedenza di anzianità in servizio. Essi avranno gli stessi assegni, indennità, ed ogni altro diritto stabilito pei marescialli maggiori.

Art. 29.

Ai sottufficiali di carriera in servizio all'andata in vigore del presente decreto-legge sarà corrisposta una somma esente da ogni ritenuta di L. 150 se scapoli e L. 350 se ammogliati o vedovi con prole. Quest'ultima somma sarà aumentata di L. 50 per ogni figlio.

Art. 30.

Agli attuali sottufficiali di carriera tuttora alle armi anche se trattenuti o richiamati dalla posizione di riposo e che desiderino rimanere in servizio fino al 35° anno, saranno applicate le disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 31.

I sottufficiali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621, che abbiano compiuto complessivamente 35 o più anni di servizio, saranno licenziati non oltre il 30 giugno 1920 e liquideranno una nuova pensione secondo le norme del presente decreto-

legge sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 32.

I sottufficiali già provvisti di pensione che all'andata in vigore del presente decreto-legge siano in congedo e che durante la campagna di guerra 1915-918 abbiano prestato servizio in qualità di trattenuti o di richiamati a loro domanda in base alla legge n. 621 del 5 luglio 1919 liquideranno una nuova pensione in ragione dei 4/5 dell'assegno goduto nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 33.

I sottufficiali che durante la campagna di guerra 1915-918 o prima ottennero la nomina a sottotenente di milizia territoriale e prestarono servizio, anche se richiamati in qualità di ufficiale, potranno liquidare la pensione, o liquidarne una nuova se già pensionati, con le norme stabilite dall'articolo precedente come se fossero rimasti in servizio quali sottufficiali.

Art. 34.

Gli attuali marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'art. 8 quando abbiano compiuto il 18°, 22°, 26° o 30° anno di servizio a meno che gli aumenti stessi non spettino loro prima per compiuti quadrienni di grado.

Art. 35.

I sottufficiali che, all'andata in vigore del presente decreto-legge si trovino fra il 14° e il 16° anno di servizio e non abbiano fatto domanda d'impiego civile, potranno inoltrarla ora, alle condizioni del presente decreto-legge, ma non oltre sei mesi dopo l'andata in vigore di esso.

Art. 36.

L'impiego civile può anche essere concesso alle condizioni del presente decreto-legge ai già sottufficiali di carriera che in seguito alla presente guerra furono nominati ufficiali di milizia territoriale ed hanno compiuti i 12 anni di servizio prescritti, in parte come sottufficiali ed in parte come ufficiali.

Detti sottufficiali concorreranno ai posti che rimarranno vacanti nell'Amministrazione militare sospendendo a tal uopo, per il numero dei posti che essi occuperanno, l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 551 del 18 giugno 1914.

Art. 37.

Tutti i sottufficiali godranno della indennità mensile di L. 60 prevista dal decreto Luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919 fino a quando sarà corrisposta analoga indennità agli ufficiali e agli impiegati civili dello Stato.

Tutti i sottufficiali continueranno inoltre a godere dell'indennità giornaliera straordinaria di cui al R. decreto n. 1140, del 10 luglio 1919, sino a che questo avrà vigore.

Art. 38.

Gli organici della forza dei sottufficiali saranno approvati con decreto Reale.

Art. 39.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2011 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, dell'industria, del commercio, del lavoro, degli approvvigionamenti e consumi e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le imposizioni di colture alimentari ordinate con decreto prefettizio, i proprietari e affittuari di tenute nella provincia di Roma, le quali comprendano zone pascolive esuberanti per il loro bestiame, non possono rifiutarsi di affittare le zone stesse o vendere le erbe a possessori di armenti bovini o greggi ovini, a partire dal 1° ottobre 1919 e per i periodi di tempo determinati dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, ai prezzi massimi ivi stabiliti, salvo l'azione di riduzione del prezzo, che spetterà al possessore di armenti o greggi innanzi al Collegio arbitrale di cui all'art. 2 del decreto stesso.

Il Collegio predetto potrà dichiarare nulli i contratti di affitto di pascolo o di vendita di erba fatti a favore di chi non possegga bestiame in quantità corrispondente alle zone pascolive locate.

L'azione per riduzione di prezzo è ammessa anche nel caso di vendita all'asta di erba da pascolo per parte di enti morali.

In caso di rifiuto arbitrario di affitto o di vendita denunciato da un possessore di armenti o di greggi, il quale provi di aver bisogno del pascolo in relazione alle esigenze alimentari del bestiame di sua proprietà, il prefetto della provincia di Roma, sentito il commissario agricolo provinciale per quanto concerne le colture alimentari obbligatorie, farà accertare la disponibilità della zona pascoliva richiesta, e dove risulti che essa non abbia già avuto o debba avere destinazione a coltura alimentare, nè sia stata requisita o debba essere requisita a norma del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, e che essa non serva effettivamente all'alimentazione del bestiame del proprietario o affittuario, procederà alla occupazione e alla concessione temporanea al richiedente, salvo la determinazione del prezzo, che verrà deferita al Collegio arbitrale predetto.

In base all'accertamento predetto dell'arbitrarietà del rifiuto di affitto e di vendita, il Collegio proporrà la misura dell'ammenda a carico del proprietario od affittuario entro i limiti fissati dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700.

Art. 2.

Qualunque patto o clausola speciale che modifichi o tenda ad alterare i prezzi massimi stabiliti dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, è nullo ad ogni effetto e costituisce infrazione punibile a termini dell'art. 4 del decreto stesso, da accertarsi dal Collegio arbitrale.

Art. 3.

Le infrazioni accertate dal Collegio arbitrale saranno denunciate al prefetto, il quale promuoverà l'applicazione dell'ammenda da parte dell'intendente di finanza. L'ammenda sarà riscossa dall'esattore delle imposte con ruolo esecutivo aggiunto a quello delle imposte.

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e cesserà di essere applicabile al termine previsto dall'art. 8 del D L. 17 novembre 1918, n. 1700, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — VISOCCHI — MORTARA — FERRARIS — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1985 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 17 maggio 1906, n. 212 e 22 novembre 1906, n. 730 con i quali si istituisce e disciplina il funzionamento di un Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;

Considerata la grande importanza storica dell'ultima guerra combattuta e vinta per la liberazione di nobili regioni d'Italia;

Riconosciuta l'opportunità che di questa guerra si raccolgano i materiali documentari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle funzioni demandate con l'art. 1 del R. decreto 17 maggio 1906, n. 212, al Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, si aggiunge quella di ricercare, raccogliere ed ordinare, per facilitarne lo studio e diffonderne la conoscenza, il materiale documentario, bibliografico ed archivistico riferentesi alla guerra 1915-1918, materiale che andrà a costituire un archivio, una biblioteca ed un museo centrali di guerra.

Alla organizzazione, al coordinamento ed alla sistemazione scientifica di quegli Istituti costituenti la sezione contemporanea del Comitato, saranno preposti due delegati generali da nominarsi, su proposta della presidenza del Comitato stesso, a norma dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1906, n. 212.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2018 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1467, che fissa la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1884, n. 2858, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 5 ottobre 1916, n. 1314; 26 aprile 1917, n. 747; 7 ottobre 1917, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, circa la sistemazione dell'arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e delle colonie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali, è determinata dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.

COMANDI DI GRUPPO DI LEGIONI

Comandi di gruppo di legioni	Legioni dipendenti
Comando I gruppo di legioni (Torino)	Torino - Alessandria - Genova
Comando II gruppo di legioni (Milano)	Milano - Verona - Trento (provvisoria)
Comando III gruppo di legioni (Trieste)	Trieste (provvisoria) - Treviso
Comando IV gruppo di legioni (Firenze)	Firenze - Bologna - Livorno - Ancona
Comando V gruppo di legioni (Roma)	Roma - Chieti - Cagliari
Comando VI gruppo di legioni (Napoli)	Napoli - Salerno - Bari - Catanzaro
Comando VII gruppo di legioni (Palermo)	Palermo - Messina

NOTA. — Dal Comando del VII gruppo di legioni dipendono anche le divisioni carabinieri Reali della Libia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra: ALBRICCI.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali.

LEGIONI TERRITORIALI.

LEGIONE	PROVINCIE comprese nella giurisdizione di ogni legione
Alessandria	Alessandria — Cuneo — Pavia
Ancona	Ancona — Pesaro — Macerata — Ascoli Piceno — Perugia
Bari	Bari — Lecce — Foggia
Bologna	Bologna — Ferrara — Modena — Forlì — Ravenna
Cagliari	Cagliari — Sassari
Catanzaro	Catanzaro — Reggio Calabria — Cosenza
Chieti	Chieti — Teramo — Campobasso — Aquila
Firenze	Firenze — Arezzo — Siena — Grosseto
Livorno	Livorno — Pisa — Lucca — Massa Carrara
Genova	Genova — Piacenza — Cremona — Parma — Reggio Emilia — Porto Maurizio
Messina	Messina — Catania — Siracusa
Milano	Milano — Bergamo — Brescia — Como — Sondrio
Napoli	Napoli — Benevento — Caserta
Salerno	Salerno — Avellino — Potenza
Palermo	Palermo — Trapani — Girgenti — Caltanissetta
Roma	Roma
Torino	Torino — Novara
Treviso	Treviso — Udine — Venezia — Belluno
Verona	Verona — Mantova — Padova — Vicenza — Rovigo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della guerra: ALBRICCI.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Barisciano (Aquila).

SIRE!

Per le dimissioni di 12 consiglieri sui 20 assegnati al Comune, l'Amministrazione municipale di Barisciano, che aveva già perduto 2 componenti per morte ed 1 per decadenza, trovasi nella impossibilità di funzionare.

Riuscite vane le pratiche sperimentate per un'opportuna conciliazione, e persistendo i dimissionari nella determinazione presa, non resta che procedere allo scioglimento del Consiglio.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barisciano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Angelo Continenza è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cori (Roma).

SIRE!

Aspri dissensi sorti fra i componenti la rappresentanza comunale di Cori, che neppure ha potuto comporre un commissario inviato dal prefetto sopraluogo, hanno seriamente compromessa e quasi arrestata la vita amministrativa del Comune.

Sindaco e Giunta sono dimissionari. Il Consiglio non intende in alcun modo accordarsi per ricostituire l'Amministrazione.

La popolazione, intanto, sfiduciata, malcontenta e preoccupata per l'arresto subito da tutti i pubblici servizi, fa seriamente temere possa abbandonarsi a pericolosi disordini.

In tale situazione si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° corrente - lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cori, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Sabino Serdini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Solferino (Mantova).*

SIRE!

In seguito a dissensi sorti fra i componenti l'Amministrazione del comune di Solferino, undici consiglieri, sopra quindici assegnati per legge, hanno presentato le proprie dimissioni. Degli altri uno è morto, uno disertore all'estero, due sono tuttora in servizio militare.

Il prefetto, per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi dovette incaricare della provvisoria gestione dell'Ente un suo commissario.

Non essendo possibile, per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, ricostituire mediante le elezioni la rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altra parte, dare all'Amministrazione straordinaria sufficienti poteri, che lo mettano in grado di adottare i provvedimenti del caso nell'interesse del Comune, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza dell'8 agosto corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Solferino, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Storti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 22 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campofranco (Caltanissetta).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da 12 dei 20 consiglieri del comune di Campofranco, il quale già ne aveva perduti altri due per morte, l'Amministrazione municipale dovette essere affidata ad un commissario prefettizio, non essendo più in condizione di funzionare.

Poichè non è possibile ricostituire la normale rappresentanza pel divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza dell'8 agosto corrente anno, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Mormino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, *presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** ***in udienza*** *del 22 agosto* ***1919, sul decreto*** *che scioglie* ***il*** *Consiglio Comunale di Caraglio (Cuneo).*

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate dal sindaco e dalla Giunta municipale, l'Amministrazione comunale di Caraglio versa in una insanabile crisi.

I ripetuti tentativi per addivenire alla ricostituzione dell'Amministrazione sono falliti e poichè occorre provvedere ai servizi pubblici in abbandono e più specialmente a quello annonario, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caraglio, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Guglielmo Bianco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ortona a Mare (Chieti).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Ortona a Mare da qualche tempo era turbata da crisi che ne ostacolavano il regolare funzionamento.

Nel maggio u. s. il sindaco e la Giunta presentarono irrevocabilmente le dimissioni.

Malgrado i tentativi di accomodamento fatti dal prefetto a mezzo di un suo commissario, incaricato della temporanea reggenza dell'Amministrazione, due convocazioni consigliari, indotte nel giugno u. s., per la ricostituzione della Giunta e l'elezione del sindaco, andarono deserte.

Resta così paralizzata la vita del Comune, mentre urgono provvidenze in tutti i rami della civica azienda. In tale situazione rendesi necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° corrente, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale. approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Ortona a Mare, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. comm. Odoardo Torcioni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sava (Lecce).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Sava, in seguito alle dimissioni presentate da 18 consiglieri ed alla morte degli altri 2, non ha più rappresentanza.

Non essendo possibile provvedere alla elezione del nuovo Consiglio, per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 agosto - lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sava, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Nicola De Marco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Veduto il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1681 col quale viene fissato il numero complessivo dei capi d'Istituto effettivi ed incaricati e degli insegnanti ordinari e straordinari nei Regi Istituti Nautici;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1919 e fino a contraria disposizione, i Capi d'Istituto incaricati ed effettivi e gl'insegnanti ordinari e straordinari il cui numero complessivo è stato fissato col R. D. 4 settembre 1919, n. 1681 sopracitato, vengono assegnati ai singoli Istituti in conformità dell'unita tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1919.

Per il ministro: SOLERI.

CATTEDRE DI RUOLO

ISTITUTI	PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI														
	Capi d'Istituto	Italiano	Storia e geografia	Francese	Inglese	Matematica	Fisica e chimica	Diritto, economia e geografia commerciale	Astronomia	Navigazione	Arte navale	Fisica applicata e laboratorio	Macchine e disegno relativo	Teoria della nave	Costruzione della nave e disegno relativo
Ancona	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—
Bari	1	2	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	2	—	—
Cagliari	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Camogli	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—
Catania	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	—	—
Chioggia	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Elena	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—
Genova	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Livorno	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—
Messina	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—
Napoli	1	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Palermo	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Piano di Sorrento	1	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	2	1	1
Porto Maurizio	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—
Procida	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—
Riposto	1	1	1		1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—
Savona	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—
Trapani	1	1	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—
Venezia	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	2	—	—
Totale	19	27	21	6	22	23	13	8	18	15	18	11	35	4	7

Totale delle cattedre: 223.

N. B. Fermo rimanendo il numero complessivo di dette cattedre di ruolo assegnate ai RR. Istituti nautici, dal R. decreto 4 settembre 1919, n. 1681, in applicazione dell'art. 8 ultimo comma del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086, si sono soppresse cattedre di ruolo per discipline per cui non si raggiunga il limite obbligatorio di orario settimanale di insegnamento, ed è stato istituito un ugual numero di cattedre parallele per discipline per cui si superi il doppio del limite obbligatorio di orario settimanale d'insegnamento.

Per il ministro: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.28	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.10	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 10 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,36 — Londra 48,46 — Svizzera 211,00 — New York 11.66 — Oro 192,13.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Romano d'Ezelino, Rosà, Cassola, Breganze, Monticello, Conte Otto, in provincia di Vicenza, e di Badile, in provincia di Cosenza, è stato con decreti del 7 corr, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 16 ottobre u. s., è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Mezzenile, provincia di Torino.

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio.

Con decreto Ministeriale 4 novembre 1919, il cav. dott. Alberto Miceli, notaio residente in Roma, ed esercente in Valmontone, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di Finanza, approvato con R. D. 2 ottobre 1919, n. 1810;

Veduto il D. M. 23 ottobre 1919, col quale vengono stabilite le norme pel conferimento dei posti vacanti di ragioniere di 4ª classe e di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza;

Considerato che già quattro invalidi di guerra sono stati nominati ufficiali di ragioneria nelle Intendenze di finanza;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 99 posti di ragioniere di 4ª classe e a n. 36 posti di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza.

Dei 36 posti di ufficiale di ragioneria n. 13 sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari od ai sottufficiali designati dal Ministero della guerra e n. 10 sono riservati agli invalidi di guerra.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato) o direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, le quali dovranno farne immediato invio al Ministero, domanda scritta e firmata di loro pugno, su carta da bollo da L. 2, entro il 30 novembre 1919.

Le domande degli invalidi di guerra potranno invece essere stese su carta libera, come gli altri documenti di cui alle successive lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dovranno pervenire al Ministero esclusivamente pel tramite dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (via Monte Giordano, palazzo Taverna, Roma).

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare in modo esplicito che, riuscendo vincitori del concorso, si mettono a piena e completa disposizione dell'Amministrazione circa la residenza che sarà loro assegnata in relazione alle esigenze del servizio.

Alla domanda, nella quale dovrà essere indicato il preciso recapito dell'istante, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita, su carta da bollo da L. 1, da cui risulti che il concorrente ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 35 anni di età al 23 ottobre 1919.

Per gli invalidi di guerra e per coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti, il limite massimo di età è elevato ad anni 40; pei concorrenti che sono funzionari del ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti, per quelli che sono avventizi nelle ragionerie delle Intendenze di finanza o che, già in servizio nelle predette ragionerie in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione per chiamata alle armi, non è fissato limite massimo di età;

b) titolo di studio (diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico pei concorrenti al posto di ragioniere; diploma di licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica o altro titolo equipollente per gli aspiranti al posto di ufficiale di ragioneria), corredato da un certificato da cui risultino i punti riportati in ciascuna materia negli esami di licenza.

Per gli avventizi e per gli appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, il titolo di studio potrà essere sostituito da un'attestazione dell'intendente e del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza presso cui prestano od hanno prestato servizio, comprovante la loro idoneità al posto di ufficiale di ragioneria;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 1.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, anche quando manchino della naturalità;

d) certificato di buona condotta, rilasciato su carta da bollo da L. 1 dal sindaco del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, anche dal sindaco del luogo della residenza anteriore;

e) certificato di non incorsa penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 4;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 1, e vidimato dal sindaco, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica e immune da difetti fisici che lo possano rendere inabile al servizio. Per gli invalidi di guerra, dal certificato medico, rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, dovrà risultare la loro idoneità a prestare utile servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario da essa delegato;

g) documento in carta libera, dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Gli aspiranti potranno inoltre presentare ogni altro titolo che valga a dimostrare la propria idoneità all'impiego cui aspirano.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta, di non incorsa penalità e di sana costituzione fisica debbono essere di data posteriore al 23 luglio 1919.

Le firme del sindaco nei certificati di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) e *f*), dovranno essere legalizzate, secondo i casi, dal prefetto della Provincia o dal presidente del tribunale. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) del presente articolo, e sono invece tenuti a presentare copia dello stato di servizio e del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.

Art. 3.

Gli aspiranti che occupano un impiego governativo di ruolo debbono presentare la propria domanda (munita di firma autentica del capo di ufficio) pel tramite della Amministrazione alla quale appartengono.

A corredo della domanda sono esonerati dal produrre altri documenti oltre i seguenti:

a) titolo di studio, col certificato da cui risultino le votazioni negli esami di licenza, come alla lettera *b*) dell'art. 2;

b) copia dello stato di servizio, autenticata dal capo di ufficio da cui dipendono.

Art. 4.

Le domande presentate entro il 30 novembre 1919, ma non documentate regolarmente, sono respinte.

Tutti i documenti debbono effettivamente essere allegati alla domanda, ed il Ministero non ammette riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1919, procederà alla formazione delle graduatorie dei vinci-prodotti dai concorrenti, tenuto conto dei criteri di preferenza fissati coll'art. 3 del predetto decreto.

Le graduatorie stesse saranno rassegnate al Ministero per l'approvazione, dopo di che saranno inserite nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno delle graduatorie, deciderà, in via definitiva, il ministro, sentita la Commissione.

Art. 6.

Ferma l'osservanza del disposto del decreto Reale 17 novembre 1912, n. 1329, e della legge 25 marzo 1917, n. 418, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 29 giugno 1917, n. 1158, i vincitori del concorso saranno nominati nell'ultima classe delle rispettive categorie d'impiego, e vi resteranno un anno in esperimento.

Trascorso l'anno, otterranno la nomina definitiva soltanto coloro per i quali il Consiglio d'amministrazione avrà dato parere favorevole. Anche durante l'esperimento, su proposta del Consiglio d'amministrazione, potranno essere esonerati dal servizio.

Dall'esperimento saranno dispensati i vincitori del concorso che siano già addetti, in qualità di impiegati di ruolo o di avventizi, alle mansioni del posto al quale verranno nominati: essi potranno ottenere la promozione alle classi superiori con precedenza sugli altri, ma con riserva di anzianità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 ottobre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1810;

Determina:

Art. 1.

I posti vacanti nei gradi di ragioniere e di ufficiale di ragioneria del ruolo del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, saranno conferiti in base a concorso per titoli con le norme seguenti:

Nel grado di ragioniere.

Per un terzo agli invalidi della guerra scelti fra i designati dell'Opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, e che posseggano l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspirano.

Per un terzo nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Per un terzo nell'ordine di precedenza seguente:

c) ai funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti;

d) agli avventizi delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a coloro che, già in servizio nelle dette ragionerie in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

e) a coloro che, come appartenenti al corpo delle guardie di finanza, abbiano prestato, durante la guerra, servizio presso le ragionerie delle Intendenze di finanza per non meno di un anno continuatamente;

f) ad estranei.

Tutti i concorrenti debbono possedere almeno la licenza d'Istituto tecnico o liceale.

Gli invalidi di guerra ed i combattenti non dovranno avere oltrepassato l'età di anni quaranta alla data del presente decreto.

Tutti gli altri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* pei quali nessun limite di età è imposto, non dovranno avere oltrepassassato i trentacinque anni alla data del presente decreto.

Nel grado di ufficiale di ragioneria.

Per un terzo giusta il testo unico approvato con Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329 agli applicati delle amministrazioni militari od ai sottufficiali designati dal Ministero della guerra in mancanza di applicati.

Per un terzo agli invalidi di guerra, tenuto conto però delle nomine già fatte, e giusta la citata legge 25 marzo 1917, n. 481, e relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Per il rimanente terzo per metà nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

per metà nell'ordine di precedenza seguente:

c) ai funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti;

d) agli avventizi delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a coloro che, già in servizio nelle dette ragionerie in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

e) a coloro che come appartenenti al corpo delle guardie di finanza abbiano prestato, durante la guerra, servizio presso le ragionerie delle Intendenze di finanza per non meno di un anno continuatamente;

f) ad estranei.

Tutti i concorrenti debbono possedere la licenza tecnica o ginnasiale od altro titolo equipollente. Però per gli avventizi e per gli appartenenti al corpo delle guardie di finanza, il titolo di studio potrà essere sostituito da una attestazione dell'intendente di finanza e del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza presso cui prestano od hanno prestato servizio comprovante la loro idoneità al posto di ufficiale di ragioneria.

Gli invalidi di guerra ed i combattenti non dovranno avere oltrepassata l'età di anni quaranta alla data del presente decreto. Tutti gli altri ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* pei quali nessun limite di età è imposto, non dovranno avere oltrepassato i trentacinque anni alla data del presente decreto.

Art. 2.

Se nella ripartizione dei posti di ragionieri da mettersi a concorso risultasse una frazione di uno, questa andrà a beneficio della categoria degli invalidi di guerra, se di due andrà per metà a beneficio degli invalidi stessi e per l'altra metà della categoria degli orfani e dei combattenti.

Quante volte poi nella carriera dei ragionieri non fosse possibile di conferire a qualche categoria i posti rispettivamente assegnati come all'articolo precedente, quelli non coperti andranno a beneficio delle altre categorie di concorrenti tenendo presente il criterio di cui al capoverso precedente.

Eguale criterio dovrà essere seguito pel grado di ufficiale di ragioneria, ferma però l'osservanza del disposto del citato decreto Reale 17 novembre 1912, n. 1329, e della menzionata legge 25 marzo 1917, n. 418, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 29 giugno 1917, n. 1158.

Se il terzo dei posti di ufficiale di ragioneria da conferire alle categorie di cui alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, del precedente articolo 1, risultasse in numero dispari, la frazione andrà a beneficio delle categorie *A* e *B*.

Art. 3.

A parità di merito in ciascuna categoria di concorrenti, avranno la preferenza:

a) i feriti, stati insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, anche se non feriti;

c) coloro che siano rimasti feriti in combattimento, sebbene non insigniti di medaglia o di alcuna speciale attestazione;

d) coloro che abbiano riportato un maggior numero di punti negli esami sostenuti per conseguire il titolo di studio necessario per concorrere;

e) coloro che abbiano sostenuto altri concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, tenuto conto dell'esito dei concorsi stessi;

f) coloro che abbiano prestato maggior servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Qualora taluno dei vincitori del concorso rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina di altrettanti concorrenti che nelle rispettive graduatorie immediatamente susseguono in ordine di merito.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati nell'ultima classe della rispettiva categoria d'impiego e resteranno per un anno in esperimento. Trascorso l'anno otterranno la nomina definitiva soltanto coloro per i quali il Consiglio di amministrazione avrà dato parere favorevole.

Anche durante l'esperimento, su proposta del Consiglio di amministrazione, potranno essere esonerati dal servizio.

Da l'esperimento saranno dispensati i vincitori del concorso che siano già addetti, in qualità di impiegati o di avventizi, alle mansioni proprie del posto al quale verranno nominati; essi potranno ottenere la promozione alle classi superiori con precedenza sugli altri, ma con riserva di anzianità.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale così composta:

dal ragioniere generale dello Stato o da un ispettore generale di ragioneria del Ministero, presidente;

da un direttore capo divisione della carriera amministrativa, membro;

da un ispettore di ragioneria delle Intendenze di finanza, id.;

un funzionario di ragioneria del Ministero eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 23 ottobre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Il genetliaco di S. M. il Re è stato oggi festeggiato **in tutta Italia e nelle nostre colonie** col più vivo sentimento di reverenza e di esultanza.

A Roma la grandiosa manifestazione ha avuto luogo in molteplici forme, riaffermanti devozione ed affetto. Tutti gli edifizi pubblici, le sedi delle ambasciate e dei consolati hanno issato, a festa, bandiere e, dovunque, per la città, ininterrotto è durato il movimento festoso.

Nella mattinata sul piazzale della caserma al Macao ha avuto luogo una rivista delle truppe del presidio, compiuta sotto il comando del generale Barco, comandante la divisione militare.

Al passaggio delle lacere bandiere dei reggimenti reduci dal fronte, i presenti hanno applaudito calorosamente.

Dopo la rivista le autorità militari, a capo delle quali stava S. E. il ministro della guerra, generale Albricci, e le truppe si sono recate a piazza dell'Indipendenza, ove si è svolto, fra la viva ammirazione e gli applausi, lo sfilamento alla presenza delle prefate autorità militari, di cospicue personalità e di gran pubblico.

In occasione del genetliaco di S. M. il Re sono stati spediti i seguenti telegrammi:

« A S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia — San Rossore.

« Il Senato del Regno, in questo fausto giorno nel quale ricorre anche il primo anniversario della tregua generale dopo la grande vittoria nostra e degli alleati, esprime per mio mezzo a Vostra Maestà fervidi devoti auguri e conferma i sentimenti di fede incrollabile negli alti destini dell'Italia sotto la guida sapiente della Maestà Vostra.

« *Bonasi*, presidente del Senato ».

« S. E. tenente generale Arturo Cittadini, primo aiutante di campo di S. M. il Re — San Rossore.

« Mentre con fervida tenace fede l'Italia, fatta più grande dall'eroismo dei suoi figli, attende il trionfo del diritto, il pensiero di tutti si volge memore e grato al valoroso Sovrano che con assidua cura in guerra ed in pace vigila sui destini della patria.

« A lui le popolazioni della provincia di Roma confermano nella fausta odierna ricorrenza l'immutata loro devozione ed inviano affettuosi augurî di felicità.

« Compiacciasi V. E. presentare e far gradire a S. M. questi voti di cui si fa interprete la rappresentanza provinciale.

Pres. Consiglio prov. *Ludovisi*. — Pres. Deputazione prov. *Lante della Rovere*.

*** La Camera di commercio ha così telegrafato:

« Nell'odierna fausta ricorrenza la rappresentanza commerciale ed industriale di Roma porge alla M. V. devoti e fervidi augurî, fidente nel raggiungimento completo delle aspirazioni nazionali e nel rapido avviamento dell'Italia verso un avvenire di fecondo lavoro e di libera espansione commerciale ».

Ha pure telegrafato il sindaco di Roma.

Al Pantheon. — Stamane il Comizio centrale dei veterani e reduci ha deposto, appiè della tomba del Gran Re, una splendida corona di bronzo, donata del veterano Panozzi Giuseppe.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUCAREST, 9. — Per celebrare l'anniversario della vittoria italiana il municipio di Bucarest ha dato il nome di *Vittorio Emanuele III* ad una delle principali strade della capitale.

BUENOS AIRES, 9. — La colonia italiana ha celebrato solennemente l'anniversario della vittoria di Vittorio Veneto.

Un'imponente dimostrazione ha percorso le vie della città recandosi alla statua di Mazzini, ove sono stati pronunziati discorsi patriottici.

NEW YORK, 9. — Le operazioni e gli arresti operati dalla polizia nei circoli estremisti continuano. Nei dintorni di New York dalla sera di sabato a domenica mattina sono stati operati oltre mille arresti.

Sir Larkin, notissimo laburista irlandese, è stato arrestato sotto l'accusa di anarchismo criminale. Sono stati sequestrati più di 5000 chilogrammi di opuscoli e circolari sediziose. Gli scritti portavano impresse bandiere ed iscrizioni inneggianti alla rivoluzione bolscevica russa.

BASILEA, 10. — Si ha da Budapest: I giornali annunziano che lunedì è stato commesso un attentato contro l'ammiraglio Horty, comandante dell'esercito nazionale ungherese. L'attentato non è riuscito e l'autore è stato arrestato.

PARIGI, 10. — Il ministro italiano per le terre liberate, on. Nava, ha inviato al ministro Tardieu il seguente telegramma:

« Vogliate gradire, caro collega, le mie più sincere felicitazioni per il meritato onore che avete ricevuto. Le regioni invase possono contare con intera fiducia sul vostro patriottismo ».

Il presidente Tardieu ha risposto col seguente telegramma:

« Vi ringrazio del vostro cordiale ricordo. Non ho dimenticato la vostra collaborazione, durante la guerra, nel Consiglio interalleato. Mi rallegro di essere ancora una volta al servizio del vostro stesso compito per la direzione dello sforzo sacro che assicurerà ai nostri due paesi, solidali domani come ieri, una ricostruzione rapida e completa ».

CALAIS, 10. — Il treno presidenziale è qui arrivato alle 10,50. Il presidente della repubblica, la signora Poincaré ed il ministro Pichon si sono immediatamente imbarcati a bordo del piroscafo *Rouen*, che ha salpato alle 11,15. Il tempo è cattivo.

DOWER, 10 — Il piroscafo *Rouen* con a bordo il presidente della repubblica, la signora Poincaré e il signor Pichon è arrivato a Dower alle 12,30.

Essi sono stati ricevuti dal principe Alberto e dal signor Cambon. Il presidente ha passato in rivista le guardie d'onore, quindi, dopo essere stati salutati dal Consiglio municipale, il presidente e la signora Poincaré sono partiti con treno speciale per Londra

LONDRA, 10. — Il presidente e la signora Poincaré sono giunti alla stazione di Victoria e sono stati ricevuti dal Re, dalla Regina, dalla principessa Maria, da Lloyd George e da Balfour.

La folla che gremiva le vicinanze della stazione ha acclamato il presidente che si è recato al palazzo di Buckingham tra gli applausi della folla che si assiepava lungo il percorso.

LONDRA, 10. — Poco dopo il suo arrivo al palazzo di Buckingham il presidente Poincaré è uscito in carrozza per visitare i membri della famiglia reale a Londra.

Su tutto il percorso egli è stato acclamato dalla popolazione.

WASHINGTON, 10. — Il principe di Galles è arrivato proveniente dal Canadà. Egli si tratterrà a Washington tre giorni.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — UMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.